

Tribunale di Novara – Sentenza n. 117/2014 del 28 gennaio 2014 – Giudice dott.ssa A. Albertone

Non si configura un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa ex art. 640 c.p. qualora un soggetto ponga in vendita un bene su un sito noto e serio, quale è e-bay, facendosi versare l'importo pattuito su un conto corrente a lui intestato, ma non inviando all'acquirente la merce pattuita.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 2031/2013
R.GEN

N. 117/2014
REG.SENT
Del 28 gennaio
2014

N. 2057/2008
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N. _____ REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa Alessia Albertone

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zantti Chini

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nato a XXX il XXX, detenuto c/o la Casa Circondariale di Vigevano;
Detenuto p.a.c. contumace
Difeso di fiducia dall'Avv. XXX del Foro di XXX

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri, consistiti nell'inviare una mail con nickname "XXX" registrato in "ebay", asserendo di essere titolare di un negozio di materiale informatico in fase di cessazione, induceva in errore XXX proponendogli l'acquisto di una scheda video "NVIDIA PNY QUADRO FX 5500 PCI-E 1GB" per euro 850,00, importo inferiore a quello battuto in asta su ebay, concordando le modalità di pagamento, effettuato mediante bonifico n. XXX sul c/c n. XXX tratto sulla Banca Intesa Sanpaolo, Ag. di Borgomanero, e di consegna del materiale, che sarebbe dovuta essere affidata al corriere "Bartolini", ma mai effettuata poiché la scheda video mai inviata, procurandosi così un ingiusto profitto con corrispondente danno alla persona offesa.

In Borgomanero, il 04.07.2007

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 9 di reclusione ed euro 350,00 di multa;

Conclusioni della difesa:

- In principalità: assoluzione;
- In subordine: minimo pena in continuazione con quella di cui alla sentenza n. 164/2010 Sezione distaccata di Borgomanero;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, XXX è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia dell'imputato, nel corso dell'istruttoria è stato sentito XXX e sono stati acquisiti copia bonifico, copia videate e-bay, copia mail scambiate fra le parti e comunicazione INTESA – SANPAOLO del 09.06.2008.

Al termine dell'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale.

Il *teste XXX* ha affermato di aver acquistato da XXX, sul sito e-bay, una scheda grafica per computer.

In particolare, il venditore aveva operato con il nick name XXX, mentre i dati per l'effettuazione del bonifico di euro 850,00 erano relativi al c/c acceso dall'XXX presso la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Borgomanero (*cf. copia pagine e-bay, copia mail e documentazione bancaria in atti*).

Una volta effettuato il bonifico, lo XXX non aveva ricevuto quanto acquistato, mentre l'XXX si era negato al telefono.

Dalla documentazione bancaria in atti emerge come il versamento effettuato dalla p.o. sia effettivamente pervenuto sul c/c Intesa San Paolo intestato ad XXX.

Al termine del giudizio, si ritiene pienamente provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

Invero l'XXX, offrendo in vendita sul sito e-bay la scheda per pc acquistata dalla p.o., e assicurando il compratore che avrebbe ricevuto la merce quando fosse pervenuto il bonifico, poneva in essere artifici e raggiri idonei a far versare l'importo di euro 850,00 sul c/c a lui intestato, non inviando poi all'acquirente la merce pattuita e rendendosi successivamente irreperibile, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto pari alla somma ricevuta.

L'autore del fatto risulta compiutamente identificato grazie alla documentazione acquisita ed alla testimonianza pienamente credibile ed attendibile della p.o.

In assenza di giustificazioni da parte dell'XXX, si ritiene sussistente, accanto all'elemento oggettivo richiesto dall'art. 640 c.p., anche la coscienza e volontà di ingannare lo XXX al fine di trarne profitto.

Infatti, il porre in vendita un bene su un sito noto e serio, quale è E-bay, costituisce un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa ex art. 640 c.p.

Circa il trattamento sanzionatorio, si ritiene di poter applicare una pena in aumento rispetto a quella già inflitta all'XXX con sentenza di questo Tribunale n. XXX del XXX, passata in giudicato il XXX.

Si tratta, infatti, di due identiche fattispecie di truffa su e-bay, commesse dallo stesso soggetto a breve distanza temporale l'una dall'altra (luglio ed ottobre 2007).

Per queste ragioni, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si applica ad XXX la pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in aumento rispetto a

quella già inflitta con la summenzionata sentenza, e così per complessivi mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il carico del ruolo di udienza non ha consentito la redazione contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 75 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

XXX colpevole del reato ascrittogli e, ritenuto il fatto in continuazione rispetto a quello già giudicato con sentenza di questo Tribunale – Sezione distaccata di Borgomanero, n. XXX del XXX, passata in giudicato il XXX, applica all'imputato, in aumento rispetto alla pena principale già inflitta, la pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa, e così per complessivi mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Fissa in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 28 gennaio 2014

Il G.O.T.
dr.ssa Alessia ALBERTONE